

VERBALE DI ACCORDO

del giorno 28 Giugno 2016

tra

Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. rappresentata da Antonio Marano e Marco Consalvo, assistiti da Confindustria Venezia Giulia in persona di Paolo Colaussi

e

FILT CGIL rappresentata da Valentino Lorelli

FIT CISL rappresentata da Roberto Simeon, Mauro Del Vesco

RSU rappresentate da Pierpaolo Gallo, Emiliano Zotti, Giancarlo Kovic, Luca Innocente, Ferruccio Bireni

Le Parti si sono incontrate al latere dell'accordo di mobilità siglato in data odierna, ai sensi della L. 223/91, per la posta in mobilità del personale indicato in esubero, ed hanno inteso definire ulteriori aspetti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro.

La Società, al fine di incentivare l'uscita del lavoratore, riconoscerà al dipendente che accede alla collocazione in mobilità, su base volontaria, e sottoscriveranno, ai sensi dell'art. 411 del c.p.c., i seguenti trattamenti:


- a. Per i lavoratori che accederanno alla pensione nel corso del periodo di fruizione della indennità di mobilità (18 mesi), un incentivo equivalente al 5% della retribuzione fissa – per il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità - i cui elementi sono di seguito definiti.
- b. Per i lavoratori che accederanno alla pensione nel corso del periodo di fruizione della successiva prestazione integrativa a carico del fondo per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale (24 mesi), un incentivo equivalente al 10% della retribuzione fissa - per il periodo del fondo (24 mesi) - i cui elementi sono di seguito definiti.
- c. Per i lavoratori che accederanno alla pensione dopo l'esaurimento della prestazione integrativa di cui ai punti a) e c), un incentivo equivalente al 50% della retribuzione fissa (i cui elementi sono di seguito indicati) e un incentivo equivalente al 100% dei contributi su base volontaria - per il solo periodo di 12 mesi successivo all'esaurimento degli strumenti integrativi prima indicati - .

L'incentivo aziendale, che assume la natura dell'incentivazione all'esodo ai sensi dell'art. 12 della Legge 153/69, così come modificata dal D.Lgs. 314/97 e s.m.i., non rileverà ai fini contributivi e viene calcolato considerando le seguenti voci di retribuzione fisse, relative a marzo 2016: edr, edr ccnl, premio semestrale, premio produttività mensile, premio produzione mensile, premio presenza, f.do sea.

Il rapporto di lavoro si interromperà tra le parti con rinuncia reciproca all'istituto del preavviso e della relativa indennità sostitutiva contrattualmente prevista.

I lavoratori rientranti nei casi di cui ai precedenti punti b) e c) potranno rinunciare alla "garanzia" di riassorbimento in azienda in caso di mancato riconoscimento delle prestazioni dal fondo speciale del Trasporto Aereo e ricevere i relativi incentivi aziendale alla sottoscrizione del verbale di conciliazione.

Le parti concordano che in caso di mancato riconoscimento della prestazione integrativa da parte del citato fondo speciale del Trasporto Aereo, l'Azienda riassorbirà il personale che ne farà richiesta per il periodo mancante alla maturazione dei requisiti pensionistici (alle stesse condizioni economiche registrate in uscita e nei termini normativi). Per tale fattispecie l'incentivo aziendale di cui al punto b) verrà erogato dall'Azienda al 19esimo mese riscontrato il riconoscimento delle prestazioni integrative di cui al fondo speciale.



La presente nota costituisce parte integrante del citato verbale di accordo sulla mobilità.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Azienda

per FILT CGIL

per FIT Cisl

per RSU

per Confindustria Friuli Venezia Giulia

